

RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TENURE TRACK (RTT), DL 30 APRILE 2022 N 36 E SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONE N 79 DEL 29 GIUGNO 2022. RIFLESSIONI

La Giunta del Collegio dei PO BIO/10 ha avviato un percorso di riflessione e discussione sulle nuove modalità di reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato tenure track (RTT), considerando che la normativa introduce importanti novità e interessanti opportunità. La discussione ha generato il seguente documento che la Giunta intende ora condividere con l'intera assemblea del collegio dei PO.

Il decreto-legge 30 aprile 2022 n° 36, modificato dalla legge di conversione n° 79 del 29 giugno 2022, riporta all'articolo 14 importanti disposizioni in materia di Università e Ricerca. In particolare, i commi 6-decies e 6-septiesdecies introducono rilevanti modifiche all'art 24 della legge 240/2010 riguardante i ricercatori a tempo determinato, con la sostituzione delle figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (RTD-A e RTD-B) con un'unica figura di ricercatore a tempo determinato, titolare di un contratto della durata di 6 anni non rinnovabile, indicata come ricercatore tenure track (RTT).

L'introduzione di questo nuovo ruolo per il reclutamento di giovani ricercatori nelle Università è materia di riflessione da parte del collegio dei PO, soprattutto in merito ai vincoli delle risorse previsti e alle modalità di espletamento delle procedure.

Si riscontra, con preoccupazione, che l'adozione di queste nuove disposizioni in materia di reclutamento e il loro recepimento attraverso la preparazione di regolamenti specifici avviene a velocità molto diverse tra i vari Atenei, con taluni che già hanno espletato procedure di valutazione per figure di RTT, e altri che ancora non si sono dotati di un apposito regolamento attuativo. L'eterogeneità della situazione genera profonde differenze tra le opportunità disponibili nei vari Atenei, non giova alle legittime aspettative dei giovani candidati e rallenta le esigenze di sviluppo organico dei Dipartimenti. Si auspica pertanto che tutti gli Atenei possano attivarsi a bandire posizioni da RTT nel più breve tempo possibile.

Alcuni aspetti della nuova normativa dovrebbero essere tenuti in considerazione a livello dipartimentale nella istituzione delle nuove posizioni e sarebbe auspicabile che i docenti del SSD BIO/10 potessero adottare approcci condivisi.

Risulta evidente che l'istituzione di un unico ruolo di ricercatore a tempo determinato, in sostituzione delle precedenti figure di RTD-A e RTD-B, pone in diretta competizione giovani candidati che hanno sviluppato esperienza e maturità scientifica molto diverse, i quali, precedentemente, potevano concorrere per posizioni fra loro distinte. Questo pone il problema di poter continuare a garantire un adeguato reclutamento dei ricercatori più giovani, con limitata attività post-dottorato e un curriculum scientifico ancora in fase di consolidamento, che risultano verosimilmente meno competitivi rispetto a giovani con più anni di esperienza e con legittime aspettative di progressione di carriera.

Il comma 6-septiesdecies riserva (per i prossimi tre anni) una quota non inferiore al 25% delle risorse disponibili al reclutamento di titolari di contratti da RTD-A o di titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, mentre il comma 6-decies introduce il vincolo di riserva di almeno il 33% delle risorse in favore di candidati che per almeno 36 mesi anche cumulativamente, abbiano svolto un dottorato di ricerca o attività di ricerca in un ente diverso

da quello che ha emanato il bando. Questi vincoli rappresentano eccellenti opportunità, ma implicano anche specifiche limitazioni.

I vincoli sopra indicati sono riferiti alle risorse disponibili, ma talune Università che hanno già attivato posizioni RTT li hanno preventivamente esplicitati attraverso l'emanazione di bandi riservati alle indicate categorie di candidati. Tale procedura appare condivisibile a beneficio di chiarezza e trasparenza, e rappresenta altresì una esplicita dichiarazione delle specifiche esigenze del Dipartimento e del SSD reclutante. È auspicabile, quindi, che possa essere ampiamente adottata. In tal modo, bandi senza riserva di partecipazione sarebbero da intendersi espressione della volontà di reclutare figure giovani con un ottimo potenziale e una minore esperienza maturata, da inserire negli organici di esistenti gruppi di ricerca o a integrazione delle attività di ricerca già attive in Dipartimento. La commissione giudicatrice potrà quindi motivatamente parametrare i criteri di valutazione in relazione a queste esplicita necessità.

Il comma 6-septiesdecies ben tutela nei prossimi tre anni le aspettative di avanzamento di carriera degli attuali RTD-A e assegnisti dopo l'abolizione delle figure di RTD-B. Al momento gli RTD-A nel SSD BIO/10 risultano 120. Essi meritano una particolare attenzione nelle programmazioni del SSD a livello dipartimentale e, compatibilmente con il conseguimento di un adeguato merito scientifico, si dovrebbe cercare di prevedere il loro inserimento nel ruolo di RTT. Tuttavia, perseguendo questo obiettivo è importante evitare il rischio di limitare eccessivamente il reclutamento di nuovi, ancor più giovani ricercatori.

L'obbligo di riservare non meno del 33% delle risorse al reclutamento di ricercatori che per almeno trentasei mesi, anche cumulativi, abbiano frequentato un dottorato di ricerca o abbiano svolto attività di ricerca ad altro titolo presso enti diversi dall'Università che ha emanato il bando rappresenta una importante opportunità per incrementare la mobilità dei giovani ricercatori per la quale in Italia siamo ancora poco predisposti. Implicitamente questo vincolo rappresenta uno stimolo affinché i Biochimici operanti nelle diverse sedi considerino l'opportunità di innovare le linee di ricerca del settore, attraverso il reclutamento di giovani ricercatori in grado di sviluppare anche autonomamente nuove tematiche. Questo rinnovamento è di fondamentale importanza per l'evoluzione degli ambiti della ricerca biochimica nel nostro Paese. Certamente questo obiettivo potrebbe richiedere spazi di estensione nei Dipartimenti, sia in termini fisici che in termini di risorse e strumentazione, e comunque dovrebbe essere armonizzato con l'altrettanto importante rafforzamento delle tematiche di ricerca attive da anni e considerate caratterizzanti per le diverse sedi. A tale proposito potrebbe diventare discriminante la precisa indicazione sul bando delle attività di ricerche previste per il vincitore. La sollecitazione alla mobilità dei giovani ricercatori introdotto con la nuova normativa dovrebbe essere da stimolo per l'intera comunità dei biochimici italiani ad intensificare le reti di collaborazioni e la predisposizione allo scambio dei giovani ricercatori, anche a livello di Dottorato di Ricerca. A tale proposito, una precisa conoscenza e condivisione delle linee di ricerca in ambito biochimico può rivelarsi molto utile così come pure una sollecitazione dei giovani biochimici, dottorandi ed assegnisti, alla partecipazione attiva alle iniziative scientifiche della comunità biochimica.

Nei prossimi mesi, molti colleghi saranno coinvolti alla costituzione di commissioni valutatrici per posizioni dei RTT presso le varie sedi. È importante offrire la propria disponibilità per questo servizio, indispensabile per la comunità tutta, ma anche utile per meglio distribuire il carico di lavoro sul corpo docente del settore. Inoltre, sarebbe auspicabile che le commissioni potessero uniformare i criteri di valutazione in modo differenziato a secondo della tipologia di reclutamento che la sede intende perseguire, giovani ricercatori all'inizio della loro carriera o giovani ricercatori con almeno già un anno di attività in qualità di RTD-A.